

N. _____ prot

Reg. N° 84

Data 27.10.2008



COMUNE DI CASSOLA

PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

OGGETTO:

Esame ed approvazione della convenzione con la Società Ericsson Telecomunicazioni spa per la concessione della occupazione di un terreno di proprietà comunale per la installazione di una stazione radio base.

L'anno **duemilaotto** il giorno **ventisette** del mese di **ottobre** alle ore **20.30 e segg.** nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si é riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale.

Alla I^a convocazione in seduta ordinaria che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di regolamento risultano all'appello nominale:

| COGNOME E NOME | PRESENTE | ASSENTE | COGNOME E NOME | PRESENTE | ASSENTE |
|--------------------|----------|---------|----------------------|-----------------|----------------|
| ALESSI WALTER | X | | MAZZOCCO VALTER | X | |
| ANDRIOLLO PAOLO | X | | MIOTTI EGISTO | X | |
| BATTAGELLO CARLO | | XG | PAGNON PAOLO PIETRO | X | |
| BATTAGLIA AGOSTINO | X | | PASINATO ANTONIO | X | |
| BATTOCCHIO ANGELO | X | | PETUCCO GIUSEPPE | X | |
| CARRAZZA PAOLO | | XG | TESSAROLO CELESTINA | X | |
| GOEGAN UGO | X | | TESSAROLO MARCELLINO | X | |
| LORENZATO FRANCO | X | | TONIOLO ALBERTO | X | |
| MANOCCHI SIMONE | X | | TOSATTO DAVIDE | X | |
| MAROSO ALDO | X | | ZILIO ADRIANO | X | |
| MARIN ELIODORO | X | | | | |
| | | | Assegnati n. 21 | In carica n. 21 | Presenti n. 19 |

con la partecipazione dell'Assessore esterno **avv. Mantovani Piercarlo** .

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il **Sig.Pasinato Antonio** nella sua qualità di **SINDACO**. Assiste alla seduta il **Segretario Generale dott. Giuseppe G. Schiavone**

Il Sindaco - Presidente passa quindi alla trattazione del punto di O.d.G. avente ad oggetto l'esame e l'approvazione della convenzione con la Società Ericsson Telecomunicazioni spa per la concessione della occupazione di un terreno di proprietà comunale per la installazione di una stazione radio base e cede la parola **all'Assessore Alberto Toniolo** per una relazione sulla allegata proposta di deliberazione che si trascrive di seguito:

OGGETTO: Esame ed approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Cassola e la società " Ericsson Telecomunicazioni spa " per la concessione della occupazione di un terreno di proprietà Comunale, sito presso la rotatoria di Via Perosi/Via Papa Giovanni Paolo II, per l' installazione di una stazione radio base.-

PREMESSO :

- *Che in precedenza il Consiglio Comunale con deliberazione n° 84 dell'11/09/2006 si era espresso favorevolmente alla concessione del terreno ubicato all'interno della rotatoria di Via Perosi alla società H3G spa che era interessata all'installazione di una Stazione Radio Base nella zona di San Giuseppe al fine di garantire la copertura di rete di telefonia mobile così come previsto dai propri piani di sviluppo aziendali ;*
- *Che la concessione dell'area era condizionata alla definitiva acquisizione della medesima da parte dell'ANAS, come di fatto avvenuto con processo verbale di consegna e conseguente presa in possesso avvenuto in data 16/10/2008 ;*
- *Che la società Ericsson Telecomunicazioni spa è subentrata ad H3G spa nelle realizzazioni e contrattazioni per la locazione di aree necessarie alla realizzazione delle Stazioni Radio Base ;*
- *Visto lo schema di convenzione all. a) che regola i rapporti tra le parti , che ha recepito le osservazioni ed indicazioni proposte da ANCI;*
- *Ritenuto pertanto necessario approvare tale convenzione, in quanto tale collocazione dell'impianto garantisce:*
 - o *un corretto posizionamento in area pubblica delle Stazioni Radio Base per telefonia mobile;*
 - o *il rispetto del principio di minimizzazione degli impianti e dei campi elettromagnetici ;*
 - o *il rispetto delle aree socialmente sensibili, dell'ambiente e del paesaggio;*
 - o *all'eventuale,ove possibile integrazione/ricollocazione/rivalutazione delle Stazioni Radio Base già presenti sul territorio;*
 - o *all'ottimizzazione dell'impatto urbanistico;*

PROPONE

1. *di autorizzare la localizzazione della Stazione radio Base sul terreno in possesso dell'Amministrazione Comunale all'interno della rotatoria di Via Perosi/Via Papa Giovanni Paolo II, per l'occupazione per la posa delle strutture necessarie al gestore di telefonia mobile della società Ericsson Telecomunicazioni spa ;*
2. *di approvare lo schema di convenzione all. a) che disciplina i rapporti di locazione con il gestore;*

3. *di dare atto che parte degli introiti derivanti dal canone di locazione saranno utilizzati per i successivi accertamenti tecnico dell'ARPAV e per la pianificazione affidata ad ANCI-SA che prevede tra l'altro, la collocazione di centraline fisse di controllo di rilevamento in continuo dei limiti di emissione dei campi elettromagnetici prodotti dagli impianti di telefonia cellulare;*
4. *di demandare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, la definizione della direttiva per le conseguenti procedure e atti amministrativi necessari ;*
5. *di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del Dlgs 18/08/2000 n. 267;*

Assessore Toniolo: Per questa antenna, la richiesta è Ericsson, perché la società Ericsson attualmente segue la parte tecnica di H3G. Se ricordate un paio d'anni fa abbiamo iniziato a costruire il piano di localizzazione antenne appunto per evitare il disseminarsi, un po' selvaggio, delle antenne nel nostro territorio, come è successo purtroppo in altri Comuni. Il piano che abbiamo redatto è un piano che è stato studiato con Polab, la società che ci ha aiutato insieme alle compagnie che avevano - ogni compagnia - le loro aree di ricerca. Abbiamo cercato di individuare con i nostri Uffici, con l'avvocato Mantovani appunto, dei terreni di proprietà del Comune. È stato redatto questo piano. Appunto, nell'aiuola di svincolo Nardi adesso andrà ad essere installata la prima antenna che fa parte dei famosi "co-sitting", che sono appunto quelle antenne che raggruppano più di un gestore di telefonia mobile. I co-sitting sono importanti, a mio avviso, anche perché avendo già acquistato noi due centraline di monitoraggio possiamo fare dei controlli, a parte che è in linea, nel link del Comune campi elettromagnetici, nel sito del Comune, possiamo fare dei controlli incrociati con l'ARPAV, per dare più garanzia e più sicurezza che i campi elettromagnetici sviluppati da queste stazioni radio base sono al limite di legge. Anzi, come potete appurare dal sito del Comune, potete vedere appunto che sono molto più bassi dei limiti di legge. È importante il rilievo che abbiamo fatto nella zona nord di Cassola, dove abbiamo installato la nostra centralina "teacup", la ditta appunto che ce l'ha fornita, che è stata lì due o tre mesi per vedere i campi elettromagnetici sviluppati dalle antenne a ridosso del Comune, quelle di Bassano del Grappa. Abbiamo potuto constatare che in quella zona c'è molta tranquillità anche perché i cittadini erano preoccupati. Quella centralina adesso l'abbiamo spostata nel Municipio di San Giuseppe, rimarrà lì ancora un pochino e poi andrà a monitorare altre antenne sempre nel nostro territorio. Come vi ho detto il sito di questa antenna che è la prima parte di un co-sitting, viene proprio installata nella rotonda dello svincolo Nardi. Ci sono domande?

Aperta la discussione intervengono i Sigg. Consiglieri:

Consigliere Miotti: una semplicissima, Assessore, soltanto una cosa: che differenza passa tra questa convenzione che andiamo ad approvare, n. 3, e quella del n. 15 che riguarda invece la Vodafone Omnitel? Mi spiego meglio: per fare queste convenzioni abbiamo fatto senz'altro un'indagine di copertura dei segnali per vedere eventualmente qual è più deficitario, ecc.? Questo mi interessava sapere eventualmente, perché i siti mi ricordo li abbiamo già discussi, mi andavano anche bene perché sono zone abbastanza giuste insomma come

installazione. Per sapere realmente se c'è la copertura di questi segnali in tutto quanto il nostro territorio, e se c'è ancora questo rapporto tra Comuni confinanti con altri Comuni, perché è inutile che andiamo a posizionare due - ma senz'altro sarà così, ma è meglio forse precisarlo - due antenne a cavallo di due Comuni. Magari trovare un accordo tra un Comune e l'altro: Io ti concedo questo e tu mi concedi dall'altra parte; così andiamo proprio a completare tutto quanto il sito. Grazie.

Assessore Toniolo: le rispondo subito. È importante la domanda che ha fatto, però ho sottolineato prima delle aree di ricerche che hanno fatto le compagnie con Polab, che è la ditta di Pisa che ha redatto insieme a noi e ai nostri Uffici il piano di localizzazione. Cioè le compagnie non è che fanno la ricerca solo nel Comune di Cassola, si allargano in tutto l'hinterland e chiaramente una delle nostre antenne potrà essere a confine, come ci sono quelle di Bassano. L'unica garanzia che possiamo dare noi ai cittadini di Fellette e di Romano è che noi abbiamo le centraline che gli altri Comuni non hanno, pochissimi ce le hanno, di controllo che l'emissione sia a norma di legge.

Consigliere Miotti: questa domanda perché? Perché non ho partecipato alla Commissione in quanto c'è stato un disguido, non sono stato invitato, sennò queste cose sono elementari, di carattere tecnico che si potevano benissimo risolvere al momento.

Consigliere Battaglia: ci siano avvalsi di una consulenza di una ditta esterna, la Polab. Qual è il compenso che ha avuto questa ditta per fare la consulenza per il Comune?

Assessore Toniolo: la Polab è una ditta specializzata e installata in Italia già da molti anni, è una ditta di Pisa che studia campi elettromagnetici, ha tutti i certificati e le autorizzazioni per farlo. Chiaramente non possono emettere documentazioni false, anche perché andrebbero contro gli interessi delle compagnie telefoniche, oppure a favore delle compagnie telefoniche. Per cui queste cose qui è chiaro che io la mano sul fuoco non ce la metto, però è garantito che queste cose sono fatte a norma di legge.

Sindaco: ha chiesto dei costi.

Assessore Toniolo: i costi. Nel contratto che abbiamo fatto all'inizio con Polab c'è una percentuale degli introiti delle antenne che per avere tutte queste garanzie appunto c'è un prezzo da pagare, anche se è basso, c'è una percentuale che non ricordo se è il 30., forse il Segretario, il 30%, ecco, degli introiti degli affitti. È chiaro che il Comune qualcosa perde, però con questo sistema le antenne vengono posizionate in terreno pubblico e non dal privato con questo sistema, di conseguenza i soldi li prendono i cittadini e non la singola persona.

Sindaco: altri interventi? Pongo in votazione l'approvazione del punto all'ordine del giorno con una modifica emendativa dell'art. 10, la parola "20" vada spostata a "30". Mi pare che sia una cosa del tutto irrilevante. Comunque se possiamo dare riferimento all'art. 10 della bozza di convenzione, da 20 a 30 è il tempo di preavviso per eventuali inadempienze. "Trascorso il termine assegnato non inferiore a 20 giorni senza che la parte concessionaria.. si è provveduto, la

concessione si intende decaduta”. Questo per le inadempienze contrattuali, anziché 20, 30. Ce l’ha chiesto Ericsson, ci pare sostanzialmente una cosa tutto sommato irrilevante. Quindi con questa nota integrativa, lo spostamento nell’art. 10 da 20 a 30 giorni del preavviso, chi è favorevole?

Non essendoci altri interventi il Presidente propone di passare alla votazione

La votazione espressa in forma palese per alzata di mano registra il seguente risultato :

Presenti: 19
Favorevoli: 14
Contrari: =
Astenuti: 5 (Miotti - Pagnon - Maroso – Petucco- Tessarolo Celestina)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “Esame ed approvazione della convenzione con la Società Ericsson Telecomunicazioni spa per la concessione della occupazione di un terreno di proprietà comunale per la installazione di una stazione radio base. “ (all. A) ;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale ;

Visto l’art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 , n. 3 che, abrogando l’art. 130 della Costituzione ha fatto venir meno il controllo legittimità sugli atti degli enti locali;

Considerato che con legge regionale 14 gennaio 2003, n. 14 si è determinata la abolizione del Comitato Regionale di Controllo;

Con la votazione espresse per alzata di mano e con il risultato sopra riportato

DELIBERA

- 1. di autorizzare la localizzazione della Stazione radio Base sul terreno in possesso dell’Amministrazione Comunale all’interno della rotatoria di Via Perosi / Via Papa Giovanni Paolo II, per l’occupazione per la posa delle strutture necessarie al gestore di telefonia mobile della società Ericsson Telecomunicazioni spa ;**
- 2. di approvare, con la modifica all’art.10 riportata in premessa, lo schema di convenzione all. a) che disciplina i rapporti di locazione con il gestore;**
- 3. di dare atto che parte degli introiti derivanti dal canone di locazione saranno utilizzati per i successivi accertamenti tecnico dell’ARPAV e per la pianificazione affidata ad ANCI-SA che prevede tra l’altro, la collocazione di centraline fisse di controllo di rilevamento in continuo dei limiti di emissione dei campi elettromagnetici prodotti dagli impianti di telefonia cellulare;**
- 4. di demandare alla Giunta comunale ai sensi dell’art. 28 dello Statuto, la definizione della direttiva per le conseguenti procedure e atti amministrativi necessari ;**

Quindi, su proposta del **Sindaco** di rendere il presente atto immediatamente eseguibile al fine di mettere in esecuzione la sopra riportata deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

PRESENTI : 19

FAVOREVOLI: 14

CONTRARI: //

ASTENUTI: 5 (Pagnon - Maroso - Miotti - Tassarolo Celestina - Petucco)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 comma 4° del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod.

Si dà atto che la registrazione integrale della seduta è conservata agli atti su nastro magnetico, a tutti gli effetti di legge documento amministrativo (art. 22 comma 2° Legge 241/1990) .

All. a) alla del CC n° ____ del ____



COMUNE DI CASSOLA

Provincia di Vicenza

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASSOLA (VI) E LA SOCIETA' ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.p.A. PER LA CONCESSIONE DELLA OCCUPAZIONE DI UN TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE .- (cod. sito VI 2400 B ROMANO SUD d'EZZELINO)

Tra il **Comune di Cassola** (VI) qui rappresentato dall'arch. Scotton Gianfranco, nato a Bassano del Grappa (VI) il 12.05.1959, residente a San Nazario (VI) alla via Monte Asolone n. 7, Funzionario Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, ex art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, legittimato ad agire in questo atto per conto e nell'interesse del Comune in base a decreto del Sindaco di Cassola prot. n. 940 del 24.01.2006 ed in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n° del / /200 , esecutiva ai sensi di legge - P. I.V.A. 00244550240 - C.F. 82000790244, di seguito indicata come "Concedente".

;

e

la società **Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.**, con sede legale in Roma, Via Anagnina, 203, capitale sociale Euro 43.800.000 (Quarantatremilionioctocentomila/00), interamente versato, Codice Fiscale n° 00412200586 e partita I.V.A. 00886171008, C.C.I.A.A. di Roma n. 13624, iscritta all'Ufficio del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Roma n° 338/18, nella persona dell'Ing. Paolo Damiani, nato a Mirano (Venezia) il 04 luglio 1960, domiciliato per la carica in Roma presso la sede legale della società, giusta procura con sottoscrizione autenticata dal Notaio Gianluca Napoleone di Civitavecchia (RM), Lungomare Gramsci n. 63, Rep. 33.184 Racc. 14.382 del 27 marzo 2007, registrata all'Ufficio delle Entrate di Civitavecchia (RM) il 29 marzo 2007, di seguito indicata come "Concessionario".

Il Comune di Cassola e Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. sono conseguentemente intesi come “Parti”.

Premesso

- che tra **Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.** ed **H3G S.p.A.** è stato sottoscritto in data 26.07.2005 un Contratto Modificativo e Novativo del tipo “Turn Key”, finalizzato alla fornitura “chiavi in mano” della rete radiomobile di telecomunicazione della Società H3G S.p.A.;

- che la Società **Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.** in forza del suddetto contratto, provvede, su incarico della **H3G S.p.A.** alle attività di ricerca, acquisizione, progettazione e realizzazione dei siti per l’installazione delle stazioni radio base, nonché alla richiesta dei necessari permessi alle Autorità locali competenti;

- che **H3G S.p.A.**, ha ottenuto l’assegnazione della Concessione governativa per la prestazione del servizio pubblico di comunicazioni mobili di terza generazione secondo lo standard UMTS e per l’installazione della relativa rete sul territorio italiano, ai sensi dell’art. 6, comma 6, lett. c) del D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, rilasciata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 2/01/CONS in data 10 gennaio 2001;

- che **Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.**, ai fini della realizzazione di detta Rete, nel territorio comunale di Cassola, è interessata alla utilizzazione di un’area di proprietà del **Comune di Cassola** idonea all’installazione di apparati di telecomunicazione;-----

- che il **Comune di Cassola** è possessore del terreno sito in Via Perosi/Via Papa Giovanni Paolo II , Fog. 9 mapp. 421 parte e 108 parte che ritiene meglio rispondente agli indirizzi di pianificazione territoriale approvati con del di C.C. n° 51 del 28/09/2007 per la posa di dette SRB;

- che con delibera n. 84 del 11/09/2006 il Consiglio Comunale aveva espresso parere favorevole alla concessione di detto terreno per la installazione da parte di H3G S.p.A. di una Stazione Radio Base ;
- che anche Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. ritiene il terreno di Via Perosi idoneo per la realizzazione della nuova SRB ;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n° del è stato approvato lo schema di convenzione riveduto e corretto ;

tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – Premesse –

Gli allegati e le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto .

ART. 2 – Oggetto –

Il Comune di Cassola in qualità di proprietario concede alla Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., che accetta, l'occupazione di un terreno sito in Via Perosi all'interno della rotatoria , di mq. 32,00 circa, e mq 100,00 (40 x 2,5 m) circa di servitù di accesso al suddetto terreno , censito al NCT del Comune di Cassola, sez.U, Foglio n° 9 mapp. n° 421 parte e 108 salvo più esatti , come risulta individuato con colore rosso e blu nella allegata planimetria che, firmata dalle parti, si allega alla presente convenzione (sub A).

Il Comune dichiara che sull'immobile dato in concessione non insistono diritti di terzi che possano in alcun modo pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento dell'immobile da parte del Concessionario il quale resta pertanto manlevato da ogni evizione e pretesa di terzi.

La porzione di terreno concesso sarà adibito alla installazione di infrastrutture per l'esercizio della Telefonia Mobile.

Il Comune concede, inoltre, a Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.: diritto di accesso a piedi e con ogni mezzo di trasporto sulla striscia di terreno di sua proprietà (evidenziata nelle planimetrie in colore blu), ricompresa nella rotatoria

di Via Perosi e la porzione di terreno locato; concede anche diritto di posa in opera con relativo scavo per tubazioni, cavi interrati, pozzetti d'ispezione e quant'altro attiene al funzionamento dell'impianto. Il canone di cessione è comprensivo dei diritti sopra indicati

ART. 3 - Durata –

La concessione avrà durata di 9 (nove) anni ed inizierà a decorrere dalla data di stipula della stessa. La concessione potrà essere rinnovata per ugual periodo o non rinnovata esclusivamente con la previa deliberazione del Comune essendo escluso il tacito rinnovo.

Qualora le pubbliche autorità competenti non rilasciassero le necessarie autorizzazioni entro 18 (diciotto) mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, ovvero qualora la variante allo strumento urbanistico vigente relativa alla posa del presente impianto non dovesse essere approvata, la concessione stessa si intenderà decaduta a tutti gli effetti, senza che le parti abbiano nulla a pretendere le une dalle altre.

Il Concedente consente che al Concessionario possa rinunciare in qualsiasi momento anticipatamente alla concessione dandone avviso al Comune mediante raccomandata R.R., almeno 180 (centottanta) giorni prima della data in cui la rinuncia deve avere esecuzione trattenendosi da parte comunale l'intera rata corrente al momento della rinuncia.

Il **Concedente** altresì dichiara ai fini dell'art. 35 comma 10 quinquies del D.L. 223/2006 come modificato dalla Legge di conversione del 4 agosto 2006, n. 248 che la concessione ha ad oggetto un immobile non strumentale e che intende non avvalersi dell'opzione per l'imponibilità ad IVA prevista dall'articolo di cui sopra.

ART. 4 - Canoni –

Il canone annuo di concessione è convenuto in Euro 14.000,00 (Euro quattordicimila/00), , suddiviso in due rate semestrali anticipate di Euro 7.000,00

(Euro settemila /00) , ciascuna da corrispondersi entro la prima decade di ogni semestre .

La prima rata e solo la prima verrà corrisposta ad inizio dei relativi lavori .

Il versamento avverrà a mezzo bonifico bancario presso l'Istituto di Credito Unicredit Banca spa - Tesoreria comunale, sede di Bassano del Grappa (VI), C/C 3469854, ABI 2008, CAB 60165.

Il canone sarà aggiornato automaticamente dall'inizio del secondo anno senza che il Concedente ne faccia richiesta, in misura percentuale pari al 100% delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT .

E' vietata la cessione dei crediti derivanti dalla presente concessione.

ART. 5 - Scopo della concessione –

L'immobile concesso sarà utilizzato dal Concessionario per il perseguimento degli scopi sociali e principalmente per realizzare e gestire il pubblico servizio di TLC mobili a mezzo dell'installazione di una SRB, comprensiva di strutture porta antenne, antenne, apparecchiature radio, punti di consegna dei flussi di rete fissa e dell'alimentazione dell'energia elettrica ed i relativi contenitori, armadi e secondo il progetto depositato in Comune al n .8183 di protocollo del 11.07.2007.

Le parti convengono pertanto che il diritto di installazione, gestione, manutenzione e conduzione dell'impianto è condizione essenziale per tutta la durata della convenzione.

Il Concedente non è responsabile per la custodia dell'immobile e dell'impianto.

Il Concessionario potrà, a sua cura e spese, eseguire sul terreno gli occorrenti lavori di adattamento, manutenzione e gestione degli impianti; installare e mantenere cavi elettrici e telefonici, sia aerei che sotterranei con relativi appoggi e manufatti; potrà apporre cartelli relativi all'attività esercitata, nonché eseguire opere di protezione degli impianti tecnici e degli arredi (come inferriate, reti parasassi, sistemi di allarme ecc.); realizzare recinzioni dell'area locata.

La realizzazione delle opere sopra elencate non comporterà per il Concessionario alcun onere contrattuale aggiuntivo.

Il Comune riconosce ad Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. la facoltà di richiedere alle competenti autorità, le autorizzazioni eventualmente necessarie all'esecuzione dei lavori summenzionati; qualora però fosse indispensabile, il Comune si impegna, per le autorizzazioni di propria competenza come proprietario dell'immobile, ad assentire all'esecuzione dei necessari lavori. In entrambi i casi, le relative spese saranno a carico del conduttore .

ART. 6 – Cessione e sublocazione –

Il Concedente consente al Concessionario la facoltà di cedere la presente concessione, nonché la facoltà di subconcedere anche parzialmente gli spazi concessi, esclusivamante alla Società H3G S.p.A., ogni altra cessione del presente contratto nonché sublocazione anche parziale degli spazi locati a terzi, dovrà essere espressamente autorizzata e formalizzata da parte del Comune di Cassola.

Al fine di favorire il co-siting il Concessionario assume l'impegno, ove richiesto da parte del Comune, di ospitare sulla propria struttura portante apparecchiature di altri gestori di telefonia mobile cellulare fatto salvo che l'ospitalità nei confronti di altro gestore deve comunque trovare una correlazione da parte dello stesso sul piano economico circa il costo della struttura sostenuto; sarà compito del Concessionario stabilire dirette intese con il gestore ospitato per questa parte strutturale mentre per quanto riguarda il valore del canone di affitto del sito rimarrà esclusivo diritto e interesse del Comune che provvederà a parte alla opportuna contrattazione.

L'installazione dell'impianto radiante del gestore ospitato sarà comunque vincolata al rispetto delle capacità strutturali del palo, secondo le specifiche indicate dal Concessionario, e il suo eventuale rinforzo sarà a cura e spese del gestore ospitato, e al rispetto della compatibilità radioelettrica dell'impianto ospitato con quello esistente e/o già previsto dal Concessionario, che dovrà essere

dimostrata con idonea relazione tecnica opportunamente validata dal Concessionario.

L'accesso all'impianto da parte degli utilizzatori dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge sulla sicurezza.

Art. 7 - Danni –

Il Concessionario s'impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno all'immobile, salvo l'utilizzo per lo scopo sociale, e solleva il Concedente da ogni responsabilità per gli eventuali danni che, a chiunque, possano derivare a causa dell'utilizzo dell'immobile e dell'impianto. A tal fine il Concessionario dichiara di aver stipulato polizza assicurativa con primaria Compagnia di Assicurazioni.

Se richiesto a mezzo raccomandata dal Comune il Concessionario si impegna al ripristino dei luoghi al termine della concessione .

Art. 8 - Obblighi del concessionario –

È fatto obbligo al Concessionario, per quanto attiene alle emissioni in radioonda, di rispettare i limiti di legge come richiamati nei documenti tecnici depositati presso l'Ufficio Urbanistica di questo Comune di Cassola e che serviranno di base per il rilascio delle autorizzazioni urbanistiche previste per legge.

Il Concessionario si obbliga a rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonchè a rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

Il Concessionario è inoltre tenuto ad utilizzare lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danno a terzi.

Al termine della concessione il Concessionario dovrà smantellare gli impianti.

Art. 9 – Revoca e modifica della concessione –

L'Amministrazione concedente può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano gravi e fondati motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile l'occupazione (e diversamente realizzabile l'occupazione). In tal caso l'Amministrazione concedente si impegna ad individuare e a concedere al concessionario l'occupazione di una diversa area idonea a garantire la continuità e la qualità del servizio di telecomunicazioni.

Art. 10 – Decadenza –

La decadenza dalla concessione si verifica nei seguenti casi :

- reiterata violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso
- reiterata violazione dei limiti delle emissioni dei c.e.m. come indicati dalle leggi vigenti in materia, se non seguita dalla riduzione a conformità prevista dalla L. n. 36 /2001
- reiterato mancato o parziale versamento del canone concessorio.

Accertata l'inadempienza degli obblighi assunti dal concessionario, il Comune provvederà ad inoltrare diffida all'adempimento .

In ogni caso l'Amministrazione si riserverà rivalsa per danni derivanti dalle inadempienze degli obblighi assunti.

Per ogni controversia è competente il Tribunale di Bassano del Grappa (VI).

Trascorso il termine assegnato, non inferiore ai venti giorni, senza che da parte del concessionario si sia provveduto, la concessione si intenderà decaduta automaticamente ed il concessionario dovrà interrompere ogni attività.

La decadenza seguirà inoltre anche in caso di violazioni ripetute agli obblighi della presente concessione.

Art. 11 – Cauzione –

A garanzia degli impegni assunti con il presente atto il Concessionario si impegna a depositare entro sei mesi dalla stipula del presente atto una cauzione

mediante polizza fideiussoria bancaria emessa da primario istituto di credito autorizzato dal Ministero del Tesoro al rilascio di garanzie fideiussorie dell'importo di una annualità del canone concessorio.

La cauzione prestata verrà svincolata al termine della Concessione solo successivamente alla riconsegna al Comune degli impianti, nonché all'accertamento della inesistenza di pendenze economiche

Art. 12 – Accessi –

Il Concessionario, direttamente o a mezzo di personale da essa incaricato, avrà facoltà di accedere all'immobile in ogni momento, ventiquattrore su ventiquattro, festività comprese, per effettuare nel corso della locazione tutti gli interventi relativi all'installazione conduzione e manutenzione e controllo degli impianti, impegnandosi in ogni modo a recare il minor disagio possibile al Comune ed a terzi.

Art. 13 – Riservatezza –

Il Comune si impegna a non fornire a terzi notizie oggetto del presente contratto ed a fare delle notizie di cui venga in possesso un uso tale da non recare pregiudizio alcuno alla Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. e altresì si impegna ad osservare le disposizioni della Legge n. 675 del 31/12/96 (trattamento dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni.

Le disposizioni di cui al presente articolo produrranno effetti anche oltre la durata del presente contratto.

Il Comune autorizza sin da ora la Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. a far trattare i propri dati da soggetti terzi all'uopo nominati.

ART. 14 - Clausole fiscali e registrazione della concessione –

Il presente contratto è soggetto a registrazione in termine fisso; l'imposta è dovuta nella misura proporzionale del 2%.

Le spese di registrazione del presente concessione saranno a carico del Concessionario , il quale provvederà allo svolgimento delle relative incombenze provvedendo alla registrazione del contratto per l'intera durata dello stesso.

ART. 15 - Domicili contrattuali e clausole finali –

A tutti gli effetti del presente concessione le parti eleggono domicilio in:

il Concedente: 36022 Cassola (VI), Piazza Aldo Moro, n. 1

il Concessionario : Via Anagnina 203, 00118 Roma ;

Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto si richiamano alle vigenti disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Ogni modifica alla presente convenzione sarà valida solo se risultante da atto debitamente sottoscritto dalle parti.

Cassola, lì .

Il Concedente

Il Concessionario
